



Membro del Network Europeo
dei Centri di Valutazione Ambientale

*Centro VIA
Italia*

Notizie dal Centro V.I.A. Italia

**INDAGINE
SULL'INFORMAZIONE
E LA PARTECIPAZIONE
DEL PUBBLICO
NELLA VIA E NELLA VAS
A LIVELLO REGIONALE**

n. 26

numero monografico

**DIRETTORE RESPONSABILE
Olga Chitotti**

**A CURA DI
Cinzia Caputo**

PROSSIMI APPUNTAMENTI FAST

MILANO ENERGIA 2005

4-7 ottobre 2005, Mostra - Convegno internazionale delle risorse e delle tecnologie energetiche
Fiera Milano City, Padiglione 17

Gli incontri organizzati dalla Fast:

- **L'energia in Italia e nel mondo: realtà e prospettive**
4 ottobre - ore 13.30 (Sala Gialla 3)
- **La produzione di elettricità con combustibili fossili e nucleare: confronti e orientamenti per il futuro**
5 ottobre - ore 9.30 (Sala Gialla 3)
- **Cogenerazione, emissioni, certificati verdi**
5 ottobre - ore 13.30 (Sala Gialla 1)
- **L'impatto dei nuovi assetti organizzativi e normativi sui sistemi di trasmissione, distribuzione e vendita di elettricità**
6 ottobre - ore 9.30 (Sala Gialla 1)
- **Fonti energetiche rinnovabili: situazioni e tendenze di eolico, fotovoltaico e biomasse**
7 ottobre - ore 9.30 (Sala Gialla 3)

RICH MAC 2005

4-7 ottobre 2005, Rassegna internazionale della chimica e delle apparecchiature chimiche
Fiera Milano City, Padiglione 17.

Gli incontri organizzati dalla Fast:

- **La chimica aiuta l'arte: nuove metodologie e tecniche per il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale**
4 ottobre - ore 13.30 (Sala Gialla 1)
- **Finanziare la ricerca e l'innovazione: il settore chimico tra aspettative ed opportunità dai programmi europei e nazionali**
6 ottobre - ore 13.30 (Sala Gialla 3)
- **Materiali innovativi per il vettore idrogeno e le celle a combustibile. La chimica per l'energia del futuro**
7 ottobre - ore 9.30 (Sala Blu 1)

I GIOVANI E LE SCIENZE 2006

24 febbraio 2006, scadenza termini per partecipare a:

- **Selezione italiana giovani scienziati 2006**
Milano 2-4 aprile 2006
- **17° Settimana scienza e natura**
Alpi svizzere luglio 2006
- **14° Premio internazionale Giovani e Acqua**
Stoccolma, agosto 2006
- **18° Concorso dell'Unione Europea per giovani scienziati**
Stoccolma, settembre 2006
- **3° Fiera internazionale dei giovani inventori**
Nuova Delhi, dicembre 2006
- **Isef Intel 2007**
Stati Uniti, maggio 2007

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

<http://www.fast.mi.it>

Tel. 02 777 90 304 - 305 - 307 • Fax 02 78 24 85

Bollettino semestrale del Centro V.I.A. Italia
P.le Morandi, 2 - 20121 Milano
Tel. 02 777 90 300 - Fax 02 782 485
<http://www.centrovia.it>
Registrazione del Tribunale di Milano
n. 231 del 15/4/1995
Spedito in abbonam. post. - Art. 2
Comma 20/C - Legge 662/96 - Filiale di Milano

Realizzazione grafica e stampa

Grafiche CAM di Cenadelli Franco & C., Snc
Pandino (CR)

INDAGINE SULL'INFORMAZIONE E LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO NELLA VIA E NELLA VAS A LIVELLO REGIONALE

Olga Chitotti

Direttore Centro V.I.A. Italia
con la collaborazione di Federica Fiore e Daniela Fascia

Le problematiche inerenti l'*accesso all'informazione e la partecipazione del pubblico* risultano essere ancora tra gli aspetti più delicati e critici nei processi di decision making. In particolare, nell'ambito delle procedure di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) tali aspetti, pur essendo previsti dalla normativa nazionale vigente ed in genere attuati, spesso non sono considerati nella giusta misura e, di conseguenza, gli obiettivi di informazione e partecipazione del pubblico nelle questioni ambientali risultano nella pratica in buona parte disattesi. Ciò determina una scarsa fiducia in questi strumenti di gestione dell'ambiente che, oltre alla prevenzione di rilevanti impatti ambientali, hanno anche il compito di garantire *il diritto ad una partecipazione informata dei cittadini* ai processi decisionali relativi al futuro sviluppo del proprio territorio.

Su questa tematica il Centro VIA Italia ha condotto un'indagine che ha permesso di delineare il quadro della situazione sulle modalità di informazione e partecipazione finora attuate nelle procedure di VIA e VAS delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. L'indagine ha reso necessaria una fase preliminare di analisi e aggiornamento della normativa europea e nazionale in materia.

I risultati dell'indagine, sono stati in parte presentati al Convegno "Comunicazione, informazione e partecipazione in materia ambientale. Nuove spinte e prospettive d'azione dalle Direttive 2003/4/CE e 2003/35/CE", del 28 gennaio scorso (organizzato dall'Associazione Analisti Ambientali in collaborazione con il Centro VIA Italia e la Fast), e recentemente sono stati integrati ed aggiornati offrendo così l'occasione di pubblicare in questo numero la relazione completa del lavoro.

ANALISI PRELIMINARE DELLE NORMATIVE DI RIFERIMENTO

LE DIRETTIVE COMUNITARIE

La partecipazione e l'informazione del pubblico costituiscono uno dei cardini fondamentali della direttiva 85/337/CEE, inerente la Valutazione di Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati, che possano avere rilevanti effetti sull'ambiente. Nello specifico essa stabilisce all'art. 5 (obbligo di informazione) che gli Stati Membri adottino le misure necessarie per garantire che il committente fornisca nelle forme opportune le informazioni specifiche e successivamente all'art. 6.2. (Partecipazione del Pubblico) che gli Stati Membri vigilino affinché qualsiasi domanda di autorizzazione, nonché le informazioni all'art. 5.2⁽¹⁾, siano messe a disposizione del pubblico e che al pubblico interessato sia data la possibilità di esprimere il parere prima dell'avvio del progetto.

La direttiva (art. 6.3) affida agli Stati Membri di:

- individuare il pubblico interessato;
- precisare i luoghi in cui le informazioni possono essere consultate;
- specificare la modalità in cui il pubblico può essere informato (affissione pubblica, pubblicazione nei giornali locali, organizzazione di esposizioni con piani, disegni, tabelle, grafici, plastici);
- determinare le modalità in cui debba avvenire la consultazione del pubblico, ad esempio per iscritto e per indagine pubblica;
- fissare dei termini appropriati per le diverse fasi della procedura per garantire che venga presa una decisione entro termini ragionevoli.

La direttiva 97/11/CE modifica la direttiva 85/337/CEE negli articoli relativi alla partecipazione e all'informazione del pubblico. All'art. 6.2 il paragrafo è stato così sostituito "Gli Stati Membri si adoperano affinché ogni domanda di autorizzazione nonché le informazioni raccolte, che il committente deve fornire a norma dell'art. 5, siano messe a disposizione del pubblico "entro un termine ragionevole per dare la possibilità agli interessati di esprimere il proprio parere prima del rilascio dell'autorizzazione". L'art.8 è stato modificato come segue: "I risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte ... debbono essere presi in considerazione nel quadro della procedura di autorizzazione". La Direttiva introduce significative novità dando importanza ai tempi della consultazione pubblica, rispetto alla Dir. 85/337/CEE, che recitava genericamente di mettere a disposizione del pubblico le informazioni raccolte. Inoltre la direttiva, con la modifica dell'art. 8, aggiunge nel quadro procedurale "i risultati delle consultazioni", quale elemento per raggiungere un maggior livello di partecipazione. Infine l'art. 9 della direttiva 85/337/CEE, come modificato dalla direttiva 97/11/CE, prevede che le autorità informino i cittadini in merito all'adozione di una decisione di rilascio o di diniego di un'autorizzazione e mettano loro a disposizione:

- il contenuto della decisione e le eventuali condizioni;
- i motivi e le considerazioni sulle quali la decisione è basata;
- le eventuali misure per prevenire, ridurre, compensare gli eventuali danni derivanti dalla realizzazione dell'opera.

(1) Le informazioni che devono essere messe a disposizione del pubblico secondo l'art. 5.2 della Direttiva 85/337/CEE sono definite come segue: una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, progettazione e dimensioni; una descrizione delle misure previste, per evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi; i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente; una sintesi non tecnica delle informazioni).

A seguito dell'elaborazione nel corso del Vertice di Rio dei principi di sviluppo sostenibile, confermati a Johannesburg, è diventato centrale non solo nel dibattito internazionale, ma anche a livello europeo, il diritto ad una partecipazione "informata" dei cittadini nelle fasi in cui si articolano i processi di decision making in materia ambientale, tra cui le procedure di Valutazione Ambientale. Tale aspetto è stato oggetto della Conferenza dell'UNECE (Aarhus,1998) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, da cui è scaturita la Convenzione, comunemente denominata di Aarhus, che è stata ratificata e resa esecutiva dallo Stato italiano con Legge 16 marzo 2001 n. 108. Sulla scia di Aarhus, la Direttiva sulla valutazione di piani e programmi 2001/42/CEE, che introduce la novità di effettuare la valutazione ambientale nel corso della fase preparatoria del piano o programma e anteriormente alla sua adozione o all'avvio della procedura legislativa (art. 4), affida un ruolo fondamentale alla consultazione del pubblico, inteso come "una o più persone fisiche o giuridiche ...e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi", nelle modalità di seguito elencate (art. 6):

- la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale devono essere messi a disposizione delle Autorità e del pubblico" (comma 1);
- le autorità e il pubblico devono disporre di una effettiva possibilità di esprimere in termini congrui il loro parere (comma 2);
- gli Stati Membri individuano i settori del pubblico compresi i settori del pubblico che sono interessati dall'iter decisionale o che ne verranno probabilmente toccati, includendo le pertinenti organizzazioni non governative (ONG), quali quelle che promuovono la tutela dell'ambiente e delle altre organizzazioni interessate (comma 4);
- gli Stati Membri determinano le specifiche modalità per l'informazione e la consultazione delle autorità e del pubblico (comma 5).

Infine la direttiva sottolinea che devono essere fornite informazioni circa la decisione e in particolare di come si è tenuto conto dei risultati delle consultazioni (Art. 9.comma 1 lettera b). La Comunità Europea attualmente sta procedendo alla revisione della normativa ambientale comunitaria antecedente per adeguarla alla Convenzione di Aarhus. Un primo passo di questo percorso è rappresentato dalla Direttiva 2003/4/CE "sull'accesso all'informazione ambientale" (che avrebbe dovuto essere recepita dagli Stati Membri entro il 14 febbraio 2005, in Italia il decreto di recepimento è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 15 del 29 luglio 2005). La direttiva dà attuazione a quanto previsto in materia di informazione ambientale dalla Convenzione succitata in relazione alla definizione dei soggetti tenuti a garantire l'accesso all'informazione ambientale e la sua diffusione, del duplice ruolo da essi rivestito nel processo di accesso e diffusione dell'informazione e infine del concetto di informazione ambientale. Le Autorità Pubbliche sono indicate non solo come Pubblica Amministrazione, ma anche come quei soggetti che esercitano responsabilità, funzioni pubbliche o erogano servizi in materia ambientale (Art. 2.2). L'Autorità Pubblica non solo deve garantire l'accesso all'informazione rispondendo alle richieste dei cittadini o meglio "a chiunque ne faccia richiesta, senza che il richiedente debba dichiarare il proprio interesse" (art. 3.1), ma deve anche garantire la raccolta, l'aggiornamento e la divulgazione dell'informazione ambientale promuovendo l'uso "di tecnologie di telecomunicazione" e/o "di tecnologie elettroniche e rendendola progressivamente disponibile in banche dati elettroniche" cui il pubblico può avere "facilmente accesso tramite reti di telecomunicazione pubbliche" (art. 7.1). Il concetto di informazione ambientale, definito per la prima volta nella direttiva 90/313/CEE⁽²⁾, comprende tra l'altro, "le autorizzazioni con un impatto significativo sull'ambiente", gli accordi in materia di ambiente, gli studi sull'impatto ambientale e le valutazioni dei rischi relativi agli elementi ambientali ... (art. 7.2. f e g). La partecipazione del pubblico, secondo pilastro di Aarhus, è alla base della Direttiva 2003/35/CE (il cui recepimento era previsto entro il 25 giugno 2005), che prevede la "partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE". Al suo interno si definisce "pubblico", come una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone, e "pubblico interessato", cioè pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale ... o che ha un interesse in tali procedure (art. 3 comma 1). Il pubblico deve essere informato tramite pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata quali mezzi di "comunicazione elettronici", se disponibili, in una fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale e, al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni sui seguenti aspetti:

- la domanda di autorizzazione;
- l'assoggettamento di un progetto ad una procedura di V.I.A.;
- le informazioni sulle autorità competenti responsabili dell'adozione della decisione, quelle da cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto, quelle cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonché indicazioni sui termini per la trasmissione di osservazioni o quesiti;
- a natura delle possibili decisioni;
- l'indicazione circa la disponibilità delle informazioni che il committente deve fornire ai sensi dell'art.5;
- l'indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto e le modalità alle quali esse sono rese disponibili;
- le modalità della partecipazione al pubblico.

Gli Stati Membri provvedono affinché entro scadenze ragionevoli il pubblico interessato abbia accesso:

- a qualsiasi informazione che il committente deve fornire ai sensi dell'art. 5;
- conformemente alla legislazione nazionale ai principali rapporti e consulenze resi alle autorità competenti nel momento in cui il pubblico interessato è informato;
- conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/4/CE alle informazioni che sono rilevanti per la decisione.

Prima che venga adottata la decisione sulla domanda di autorizzazione al pubblico interessato vengono offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle procedure decisionali in materia ambientale, a tal fine ha il diritto di esprimere osservazioni e pareri alle autorità competenti. Gli Stati Membri stabiliscono le modalità dettagliate di informazione al pubblico (ad esempio mediante affissione entro una certa area o mediante pubblicazione nei giornali locali) e di consultazione del pubblico interessato (ad esempio per iscritto o tramite indagine pubblica). Vengono fissate scadenze adeguate per le varie fasi, che concedano un tempo sufficiente per informare il pubblico nonché per consentire al pubblico interessato di prepararsi e di partecipare efficacemente al processo decisionale. Non appena sia stata adottata una decisione in merito alla concessione o al rifiuto di un'autorizzazione, l'autorità competente ne informa il pubblico in base ad adeguate procedure e rende disponibile allo stesso le seguenti informazioni:

- il tenore della decisione e le condizioni che eventualmente l'accompagnano;
- i motivi e le considerazioni principali su cui la decisione si fonda, incluse informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico;
- una descrizione, ove necessario delle principali misure al fine di evitare, ridurre e se possibile compensare i più rilevanti effetti negativi.

LA LEGISLAZIONE NAZIONALE

In Italia l'informazione e la partecipazione inerenti alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale per i progetti di rilevanza nazionale è disciplinata dai principali riferimenti normativi VIA: la Legge 349/86 (art. 6 comma 9) e il DPCM 377/88 (art. 5 comma 1 e 2).

(2) "qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora o contenuta nelle basi dati in merito allo stato delle acque, dell'aria del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché delle attività (incluse quelle nocive come il rumore) o misure che incidono negativamente e possono incidere negativamente sugli stessi, nonché alle attività o misure destinate a tutelarli, ivi compresi misure amministrative o programmi di gestione dell'ambiente" (art. 2 lett.a).

L'art. 6 della Legge 349/86 stabilisce che il pubblico, indicato come *"qualsiasi cittadino"* - definizione da intendersi comunque con alcune restrizioni dettate dall'inciso *"in conformità con le leggi vigenti"* - può presentare in forma scritta osservazioni e pareri sull'opera soggetta a V.I.A. nel termine di 30 giorni dall'annuncio del progetto (comma 9). Relativamente alle modalità di informazione la legge stabilisce che l'annuncio relativo all'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale venga pubblicato a cura del committente sul quotidiano più diffuso nella Regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale. Il DPCM 377/88 specifica che l'annuncio dovrà contenere l'indicazione dell'opera; la sua localizzazione ed una sommaria descrizione del progetto. Ai fini della consultazione del pubblico il committente provvede al deposito di una o più copie del progetto, dello studio di impatto ambientale e della sintesi non tecnica presso il competente Ufficio della Regione o Provincia Autonoma interessata. Le circolari del Ministero dell'Ambiente del 11.8.1989, del 15.2.1996 e infine del 25.11.2002 specificano con successivi aggiornamenti le sedi degli Uffici regionali o provinciali competenti per la pubblica consultazione e la eventuale presentazione di istanze, osservazioni e pareri. Oltre a ciò la circolare del 11.8.1989 fornisce ulteriori indicazioni per la pubblicazione degli annunci sulla stampa utili ad assicurare una adeguata corrispondenza tra l'efficacia degli annunci sui quotidiani e lo spirito delle norme che li disciplinano. La pubblicazione su due testate differenti, a livello nazionale e locale, dovranno collocarsi nelle pagine di cronaca con un formato non inferiore a sei moduli e con una collocazione che conferisca *"un'evidenza adeguata"*. I contenuti di massima dell'annuncio dovranno riportare:

- l'indicazione del proponente dell'opera e della rispettiva sede con relativo indirizzo;
- la specificazione della categoria di appartenenza dell'opera e per esteso la denominazione della norma di riferimento;
- la chiara specificazione localizzativa del progetto, con l'indicazione del comune, frazione o zona o località della stessa, se necessario, dei confini di proprietà;
- descrizione sommaria del progetto comprendente finalità, caratteristiche e dimensionamento dell'intervento.

Rispetto alle possibilità offerte dalla Direttiva 85/337/CEE lo Stato Italiano sceglie per i progetti a rilevanza nazionale modalità di partecipazione del pubblico piuttosto restrittive rispetto alla gamma di possibilità che la Comunità Europea individuava, tra cui l'inchiesta pubblica, la presentazione pubblica del progetto, il dibattito pubblico, fatta eccezione per quanto riguarda i procedimenti inerenti le centrali termoelettriche superiori ai 300 MW, che prevedevano un'inchiesta pubblica secondo l'allegato IV del DPCM 27 dicembre del 1988, ma che è stato *"congelato"* successivamente dalla Legge 55/2002, la cosiddetta *"legge sblocca centrali"*. Secondo il DPCM del 27 dicembre 1988, successivamente ai 90 giorni di durata del procedimento (indicata nell'art. 6 comma 4 della Legge 349/86 e confermata dal DPCM 377/88), l'autorità competente esprime il giudizio di compatibilità ambientale con atto che contestualmente considera le osservazioni, le proposte e le allegazioni, presentate (Decreto ministeriale). Però niente è espressamente detto in termini di informazione e pubblicizzazione sugli esiti del procedimento. Solamente con la Legge 127/1997 nell'art. 17 comma 7, come modificato dall'art. 11, comma 10 della Legge 340/2000, c'è un adeguamento alla norma presente nell'art. 9 della direttiva 85/337/CEE come modificato dalla direttiva 97/11/CE, che prevede l'informazione dei cittadini da parte delle autorità competenti in merito all'adozione di una decisione di rilascio o negazione di un'autorizzazione, mettendo loro a disposizione il contenuto e le motivazioni della decisione, nonché le eventuali misure per prevenire, ridurre o compensare gli effetti negativi derivanti dalla realizzazione dell'opera. Tale disposizione prevede che *"il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA sia pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di Via regionale e in un quotidiano nazionale"*. Nell'ambito della VIA di progetti a rilevanza regionale il D.P.R. del 12 aprile del 1996 migliora il contesto delle possibilità partecipative del pubblico alla procedura, confermandola nei punti essenziali inerenti la pubblicità.

Nell'ambito delle misure di pubblicità, affidando comunque alle Regioni la possibilità di individuare ulteriori e appropriate forme, sulla falsa riga di quanto indicato dal DPCM 377/88 e dalla circolare dell'11.8.1989 e successive integrazioni sono previsti:

- il deposito presso gli Uffici competenti del progetto, dello studio di impatto ambientale e della sintesi non tecnica;
- diffusione di un annuncio su un quotidiano regionale o provinciale.

La novità maggiore è legata alla fase di partecipazione che contempla la possibilità del ricorso all'*inchiesta pubblica*. In merito alla fase del giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 7 comma 3, il progetto e lo studio di impatto devono essere nuovamente adeguatamente pubblicizzati. Inoltre quando un progetto ha un impatto ambientale transfrontaliero, le Regioni informano il Ministero dell'Ambiente ai sensi della Legge 640/94 di adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione di Espoo.

Oltre alle norme, che disciplinano la valutazione d'impatto ambientale, in materia di informazione del pubblico, la legislazione italiana ha tra i suoi riferimenti principali sull'accesso all'informazione in possesso della Pubblica Amministrazione: la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 *"Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* (modificata dalla Legge 15/2005); il D.P.R. n. 352 del 27 giugno 1992 *"Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso dei documenti amministrativi"*; il D.lgs. n. 39 del 24 febbraio 1997 *"attuazione della Direttiva 90/313/CE concernente la libertà di accesso alle informazioni ambientali"*; la Legge n. 150 del 7 giugno 2000 *"Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni"*. La Legge 241/90 (art. 22 e ss.) introduce i principi di trasparenza e di diritto d'accesso agli atti della P.A., consentendo, prima la partecipazione attiva al procedimento amministrativo e, dopo l'emanazione del provvedimento finale, la possibilità di impugnare gli atti che hanno indotto il decisore a compiere quella scelta. L'art. 22 in particolare, *"al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale"*, riconosce il diritto d'accesso a chiunque *"vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti"*. Quindi la disposizione limita il diritto d'accesso a coloro che hanno diritto di utilizzare le informazioni richieste in sede giurisdizionale. Questo sicuramente va ad incidere in senso restrittivo sull'applicazione dell'art. 14 della Legge 349/86, che recitava espressamente *"qualsiasi cittadino ha diritto d'accesso ... in conformità alle leggi vigenti"*.

Il DPR 352/92 in attuazione dell'art. 24, 2° comma della L. 241/90 specifica le modalità di esercizio del diritto d'accesso ai documenti amministrativi, che è esercitato da *"chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti"*. Innanzitutto il diritto d'accesso s'intende realizzato con la pubblicazione, il deposito o altre forme di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici. In second'ordine l'accesso può avvenire sia in via informale (richiesta verbale) e solo *"qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o sull'accessibilità del documento, il richiedente è invitato a presentare richiesta formale"*. Il procedimento di accoglimento della richiesta deve concludersi entro 30 giorni⁽³⁾ e richiede un congruo periodo di tempo non inferiore ai 15 giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.

Il D.lgs. n. 39 del 24 febbraio 1997, dopo una serie di norme che conducevano ad interpretazioni restrittive prescrive alle autorità pubbliche di rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente *"a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dimostrare il proprio interesse"* (art. 3). Quest'ampia legittimazione al diritto d'accesso aumenta sicuramente la trasparenza amministrativa ed una maggior conoscenza dei cittadini sull'operato delle autorità pubbliche con competenze ambientali.

I limiti oggettivi dell'informazione ambientale sono previsti dai casi di esclusione dell'art. 4 del Decreto lgs. 39/97 che rilevano principalmente il segreto industriale, commerciale, amministrativo, il materiale fornito da terzi senza che questi siano giuridicamente tenuti a fornirlo e gli atti interni. La più recente sulle attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni è la Legge 150/2000 che prevede forme e strumenti di divulgazione attivi (la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche; le iniziative di comunicazione integrata ed i sistemi telematici multimediali), programmi di formazione per il personale adibito a queste funzioni ed infine la disciplina di funzionamento degli Uffici Relazione con il Pubblico (URP).

⁽³⁾ A norma dell'art.25, comma 4 della legge n.241 del 7 agosto 1990.

RISULTATI DELL'INDAGINE

L'esame e la comparazione tra le due direttive europee e la legislazione comunitaria e nazionale sulla VIA e sulla VAS e quella relativa all'accesso alle informazioni ambientali ed ai documenti amministrativi (tabella 1), come detto, hanno posto le basi dell'indagine svolta dal Centro VIA Italia.

L'indagine è stata condotta tramite un questionario che ha permesso di focalizzare ed approfondire i seguenti aspetti:

- l'organizzazione e le modalità di diffusione delle informazioni e di consultazione,
- le modalità di accesso alle informazioni e relative tempistiche;
- la disponibilità e la formazione di personale addetto al supporto della consultazione e della partecipazione del pubblico;
- le modalità di informazione e partecipazione integrate con altri strumenti di gestione ambientale;
- le esperienze significative di partecipazione e loro efficacia.

In particolare i contenuti del questionario sono stati definiti dopo un attento esame delle prescrizioni previste nelle vigenti normative nazionali, sopra citate, alla luce delle disposizioni e dei principi dettati dalla Convenzione di Aarhus e recepiti dalle successive Direttive comunitarie 2003/4/CE e 2003/35/CE.

L'indagine è stata rivolta alle Regioni e alle Province autonome di Bolzano e Trento che, per ciò che riguarda la VIA, hanno il ruolo di autorità competenti di alcune tipologie di opere (in base al DPR 12/4/96 e successive modifiche), mentre, per quanto riguarda la VAS, alcune regioni, in attesa del recepimento a livello nazionale della direttiva, hanno introdotto la valuta-

zione di piani e programmi nella propria legislazione sperimentandola su diversi di essi.

I questionari quindi sono stati inviati agli uffici regionali e provinciali che si occupano di VIA e di VAS. In alcune regioni le due discipline sono seguite dalla stessa Unità Organizzativa, mentre in altre le competenze sono distinte in due strutture diverse. Questo aspetto, ed anche altri fattori, hanno comportato diverse difficoltà nel reperire le informazioni richieste dal questionario e nel completare l'indagine.

Nel complesso le risposte ai questionari, che sono pervenute, sono state 18 su 21 (19 regioni + 2 Province autonome), pari all'86% dei questionari inviati.

Fig. 1. Le Regioni e le Province autonome che hanno risposto al questionario (evidenziate in blu).
Elaborazione dati Centro VIA Italia, 2005.




Le risposte alle domande del questionario sono state elaborate attraverso un foglio elettronico che ha facilitato l'analisi e la rappresentazione grafica dei risultati dell'indagine.

Ecco quanto emerso dall'elaborazione delle informazioni raccolte.

Tab. 1 - Principali normative di riferimento

PRINCIPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO	
Europee Direttiva 2003/4/CE - Accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la Direttiva 90/313/CEE. Direttiva 2003/35/CE - che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia. Convenzione Aarhus, UN/ECE, 1998 , sull'accesso all'informazione, la partecipazione pubblica alle decisioni e l'accesso alla giustizia in materia ambientale. Direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 - che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Direttiva 2001/42/CE -Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.	Nazionali L. 7/8/90 n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. D.P.R. 27/6/1992 n. 352 - Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi. L. 7/6/2000 n.150 - Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni. L. 24/11/2000 n. 340 - Disposizioni per la delegificazione di norme e per le semplificazioni di procedimenti amministrativi. D.lgs. 24/2/1997 n. 39 - Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente L. 16/3/2001 n. 108 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, Aarhus il 25 giugno 1998. L. 22/2/1994, n. 146 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge Comunitaria 1993). DPCM 10/8/1988 n. 377 - Regolamento delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale. L. 8/7/1986 n. 349 - Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale. D.P.C.M. 27/12/1988 - Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n.349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377. DPR 12/4/1996 - Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni.

- **Sono disponibili sul sito web della Regione informazioni ambientali che potrebbero essere utilizzate nell'ambito della VIA e della VAS?**



Una delle difficoltà maggiori che si incontra nella redazione degli Studi di Impatto Ambientale (SIA) e, soprattutto nella valutazione dell'entità degli impatti stessi, riguarda proprio la disponibilità e la reperibilità dei dati inerenti le varie componenti ambientali ed il loro stato.


Per il proponente, in particolar modo se privato, ma anche per i cittadini, che possono esprimere pareri ed osservazioni sul progetto proposto e sul relativo studio d'impatto, la disponibilità di dati, informazioni, cartografie dell'ambiente e del territorio sui siti web delle Autorità pubbliche (Regioni, Province, Comuni, ARPA) semplifica di gran lunga la realizzazione degli elaborati richiesti dalla VIA e dalla VAS e l'intero iter procedurale. L'indagine ha rilevato che 16 tra Regioni e Province autonome, sulle 18 che hanno risposto al questionario, hanno messo a disposizione presso il loro sito internet le informazioni sull'ambiente.

In particolare dalle informazioni raccolte attraverso il questionario risulta che nei siti web regionali sono disponibili:

- dati cartografici georiferiti;
- rapporti ambientali e piani di settore;
- procedure e SIT per VIA e VAS;
- dati sulle diverse componenti ambientali;
- normative europee nazionali e regionali.

Inoltre questi siti regionali offrono agli utenti anche un link con le relative ARPA.

- **Sono disponibili i riferimenti legislativi regionali sulla VIA e sulla VAS? Se sì, in quale formato?**




Dall'indagine si riscontra che tutti gli Enti amministrativi che hanno fornito una risposta, hanno reso pubblicamente disponibili le proprie normative nel settore di pertinenza della VIA. Solo la metà ha

riferimenti legislativi inerenti anche alla VAS, poiché buona parte delle regioni non hanno ancora provveduto a legiferare in materia. Conformemente alle richieste della Convenzione di Aarhus nonché delle direttive 2003/4/CE e 2003/35/CE, la totalità degli enti regionali intervistati hanno reso pubblicamente disponibili le proprie disposizioni legislative VIA e VAS attraverso il proprio sito web.

Inoltre alcune di queste rendono disponibili pubblicazioni, fotocopie e altro.

- **Esistono disposizioni legislative regionali che prevedono altre misure di informazioni e partecipazione oltre a quanto già previsto dal D.P.R. 12/04/1996?**



Il D.P.R. del 12 aprile 1996 (atto di indirizzo e coordinamento) ha attribuito la competenza della VIA dei progetti inseriti negli allegati A e B alle Regioni e alle Province autonome obbligandole ad emanare provvedimenti legislativi in materia e a recepirne i suoi contenuti.

Tale provvedimento (e successive modifiche) è quindi il principale riferimento legislativo della procedura di VIA a livello regionale e contiene anche le disposizioni principali sui processi di informazione e di partecipazione del pubblico.

La domanda se è posta come obiettivo principale quello di indagare se, al di là delle modalità di informazione e partecipazione previste dal DPR, le Regioni o Province autonome hanno ritenuto opportuno rafforzare questi due aspetti con ulteriori disposizioni. Circa la metà degli intervistati ha dichiarato che la propria Regione o Provincia di appartenenza ha inserito nella legge regionale sulla VIA, emanata ai sensi del DPR 12/04/1996, ulteriori misure di informazione e partecipazione.

L'**Abruzzo** nella DGR n° 119/2002 prevede la costituzione di uno Sportello regionale per l'ambiente (SRA) con compiti di: informatizzazione delle procedure anche in via telematica (<http://urbanistica.regione.abruzzo.it/sra>); di realizzazione e adeguamento delle cartografie tematiche, di diffusione di informazione sulle procedure e sugli adempimenti necessari in materia ambientale e di predisposizione della modulistica e di un registro con l'elenco progetti sottoposti a VIA (art. 2). Inoltre lo SRA deve nominare un responsabile dell'informazione per la procedura di VIA, diverso dal responsabile del procedimento (art. 8).

L'**Emilia Romagna**, con la legge 18/5/99 n. 9 (titolo III art. 15, commi 3, 4) stabilisce che l'autorità competente può promuovere nei casi di particolare rilievo, un'istruttoria pubblica con le amministrazioni, le associazioni ed i soggetti interessati per fornire una completa informazione sul progetto e sul SIA e per acquisire elementi di conoscenza e giudizio in funzione della VIA. All'istruttoria è data adeguata pubblicità e deve essere invitato il proponente. Qualora non abbia luogo l'istruttoria pubblica, l'autorità competente può promuovere anche su richiesta del proponente un contraddittorio tra lo stesso e coloro che hanno presentato osservazioni.

Il **Friuli V.G.** nella legge n. 43/90 all'art. 28 prevede nell'ambito dell'informazione: la costituzione di un sistema informativo finalizzato alla VIA accessibile agli Enti pubblici e a pagamento ai privati; una rete informatica di uso generale e informazioni relative all'istruttorie in corso; un rapporto annuale sullo stato di avanzamento delle esperienze di applicazione delle procedure di VIA; realizzazione e aggiornamento delle cartografie del territorio regionale mirate alla VIA (sito internet: www.regione.fvg.it/ambiente/ambiente). Inoltre per la partecipazione in base all'art. 16 della suddetta legge l'amministrazione regionale promuove la convocazione di audizioni pubbliche.

La **Liguria** con la L.R. 38/98 (art. 11) e il **Piemonte** con la L.R. 40/98 (art. 14) favoriscono inchieste pubbliche e qualora queste non abbiano luogo il proponente può, anche su propria richiesta, essere chiamato ad un sintetico contraddittorio con i soggetti, che hanno presentato osservazioni sul progetto, inoltre quest'ultimo può essere illustrato, su richiesta del proponente, dei Sindaci ..., in una pubblica riunione. Inoltre la Regione Liguria prevede una "seduta illustrativa pubblica" del comitato tecnico VIA.

La **Sardegna** ha approvato la Delibera della Giunta Regionale 11/5 del 15/02/2005, con la quale si va a costituire l'ufficio intersettoriale di VIA e a definire in modo dettagliato le procedure di VIA, prevede, oltre a quanto stabilito dal DPR 12/4/96, la presentazione al pubblico del progetto e dello studio di impatto, a cura e spese del proponente, entro 20 gg. dalla pubblicazione dell'annuncio. In tale sede il responsabile del procedimento, verbalizza o acquisisce agli atti le osservazione dei cittadini.

La **Regione Toscana** con la Legge n. 79 del 1998 prevede che, entro 15 gg. dal deposito della domanda di avvio del procedimento, l'autorità competente nomina il Garante dell'Informazione, pubblico dipendente, diverso dal responsabile del procedimento, incaricato di avviare tutte le azioni necessarie per assicurare l'informazione ai cittadini, in modo da favorirne un'ampia partecipazione, compresa, a richiesta, copia degli atti depositati. Sempre entro 15 gg. dalla data di pubblicazione



dell'avviso di deposito, il proponente organizza e cura a proprie spese una presentazione pubblica del progetto e dello studio di impatto ambientale da svolgersi in una sede che sia in prossimità dell'area interessata dall'opera. Inoltre recependo le indicazioni del DPR, in caso di particolare rilevanza di un'opera o dei suoi effetti ambientali è prevista l'istituzione dell'inchiesta pubblica. Nella legge della Toscana è particolarmente interessante l'aspetto delle modalità di svolgimento della stessa. Essa si terrà presso il Comune interessato dal progetto o maggiormente coinvolto. Entro 15 giorni dall'indizione dell'inchiesta l'autorità nomina un comitato presieduto dal garante per l'informazione e composto da due esperti, designati dall'autorità competente. Il comitato potrà essere integrato anche da un esperto indicato dai cittadini interessati. Il presidente dell'inchiesta convoca audizioni aperte al pubblico e può anche convocare i soggetti che abbiano presentato osservazioni, consultare il proponente del progetto e gli estensori dello studio di impatto ambientale, che possono presentare per iscritto memorie. Il Presidente assicura la conclusione dell'inchiesta entro 15 giorni dall'inizio del procedimento, trasmette tempestivamente all'autorità competente le memorie pervenute, unitamente ad una sintetica relazione sullo svolgimento dell'inchiesta e il giudizio conclusivo che viene acquisito e valutato ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale.

La **Provincia autonoma di Trento** promuove la partecipazione attraverso assemblee pubbliche sui progetti assoggettati a valutazione d'impatto ambientale (L.P. 28/88, art. 4) e, se richiesto dai sindaci o dal sindaco dei Comuni interessati, fornisce l'illustrazione dello SIA in una pubblica riunione.

La **Regione Valle d'Aosta** stabilisce che (Legge n. 14 del 18/06/99, art. 9 commi 1,2,3), contestualmente alla pubblicazione prevista per i rispettivi strumenti di pianificazione ai sensi della legislazione vigente, gli enti competenti provvedono a rendere pubblico lo studio di impatto ambientale, poiché tutti i cittadini possono prendere visione dello studio di impatto ambientale presso la struttura regionale competente in materia di VIA. Soltanto per ragioni di segreto di impresa (art. 11, comma 3) il proponente può richiedere, fornendone adeguata motivazione, che non sia reso pubblico in tutto o in parte il progetto ed il relativo studio di impatto ambientale limitatamente a quanto previsto al comma 2, lettera b). In tal caso il proponente allega una specifica illustrazione sintetica delle caratteristiche dell'intervento o dell'opera destinata a essere resa pubblica. Più precisamente all'art.13 si afferma che la partecipazione della collettività è momento essenziale della procedura di VIA. L'Assessore competente in materia di VIA può promuovere consultazioni e udienze conoscitive con i soggetti, le istituzioni e le associazioni interessate.

La **Regione Veneto** predispone attraverso la legge regionale n° 10/99 la realizzazione di un archivio informatizzato (www.impattoambientale.it) degli studi di impatto ambientale per la consultazione del pubblico (art. 4) e stabilisce che il proponente presenti al pubblico i contenuti del progetto e del SIA in corso di valutazione (art. 15). Inoltre l'art. 18 prevede che il presidente della commissione VIA possa disporre l'inchiesta pubblica che diventa obbligatoria se richiesta dal sindaco di uno dei comuni interessati.

- **Che tipo di strumenti d'informazione ha predisposto la Regione sulla procedura di VIA e VAS?**




Tutti gli intervistati hanno risposto di avere strumenti di informazione per la procedura VIA.


Nel complesso la maggior parte di questi enti ha predisposto strumenti di informazione sulla VIA rivolte ai diversi attori (proponenti, pubblico, Province e Comuni), con una netta preferenza per le linee guida.

Gli strumenti di informazione per la VAS risultano meno diffusi, per i motivi già detti sopra; dall'indagine quindi si evidenzia che solo una piccola parte (Valle d'Aosta, Liguria, Emilia Romagna, Lombardia) degli enti intervistati ha dichiarato di averli predisposti, o di averli in fase di predisposizione (come la Campania e la Sardegna).

- **Sul sito della Regione sono disponibili i riferimenti dei funzionari delle strutture VIA e VAS a cui potersi rivolgere per chiedere informazioni?**




- **È disponibile l'indicazione della sede degli uffici regionali presso cui è possibile la consultazione degli studi di impatto (VIA) o dei piani e del rapporto ambientale (VAS)?**




Tranne Campania, Marche e Veneto (strutture del sito in via di revisione), tutte le Regioni e le Province autonome del campione hanno confermato la presenza sui siti web regionali delle indicazioni sulle strutture competenti per la VIA, rilevando che la stessa informazione è resa nota dalle circolari diffuse dal Ministero Ambiente e consultabile presso l'URP regionale.

Valle d'Aosta, Emilia Romagna, Lazio e Provincia autonoma di Bolzano, risultano avere presso il loro sito le informazioni sui referenti e sulle sedi che si occupano sia di VIA che di VAS.

- **È disponibile sul sito regionale un archivio/banca dati elettronica degli studi di impatto ambientale inerenti a progetti sottoposti a procedura di VIA regionale?**




- **Se ha risposto sì, può specificare in quale forma gli studi di impatto sono presenti?**



Dieci Enti hanno affermato di non avere un archivio contenente l'elenco degli studi di impatto dei progetti sottoposti a VIA disponibile sul sito web regionale. Tra le Regioni che non hanno ancora disponibile l'archivio on-line, l'Emilia Romagna, la Sardegna e il Veneto hanno precisato che sono in fase di predisposizione.

Sul sito web nessuno degli enti intervistati ha reso disponibile la versione integrale degli studi di impatto, mentre l'Abruzzo ha inserito una breve descrizione dei SIA, la Lombardia la sintesi non tecnica e le restanti Regioni hanno risposto "altro", specificando di aver reso disponibile l'elenco dei progetti sottoposti alla procedura di VIA.

- **È previsto che il diritto d'accesso agli studi di impatto ambientale possa essere esercitato per via informale?**




Il DPR 352/92, in attuazione della L. 241/90, prevede che l'accesso può avvenire in via informale e solo "qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale e sorgono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui

suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o sull'accessibilità del documento, il richiedente è invitato a presentare richiesta formale".

È quindi significativo che dall'indagine emerga che solo 10 Regioni e le 2 Province autonome tra quelle intervistate (Marche, Sardegna, Friuli V.G., Emilia Romagna, Liguria, Lazio, Valle d'Aosta, Sicilia, Piemonte, Province di Bolzano e di Trento), hanno confermato che l'accesso del pubblico agli studi di impatto può avvenire in via informale.

- **Se ha risposto sì, quale modalità di accesso informale è prevista?**




Contestualmente alla domanda precedente, la maggior parte di coloro che prevedono l'accesso informale preferiscono la richiesta verbale, mentre 3 regioni adottano il sistema telematico (e-mail) (Emilia Romagna, Friuli V.G, Liguria) e 2 accettano anche altri sistemi quali la richiesta telefonica (Liguria) o i fax (Sardegna).

- **È stato definito un procedimento di accesso formale agli studi di impatto ambientale? Se ha risposto sì, può specificare se è stato predisposto un modulo prestampato?**

A questa domanda hanno risposto affermativamente 12 Regioni e la Provincia di Trento delle 18 intervistate. Il modulo prestampato, che costituisce una facilitazione fondamentale per i cittadini nell'esercizio di un loro diritto, e la cui predisposizione è espressamente sollecitata dal DPR 352/92 e dalla normativa comunitaria, è stato predisposto da 6 delle Regioni che hanno l'accesso formale.

- **Quante richieste di consultazione della documentazione depositata per la VIA o la VAS avete ricevuto nel 2004?**

Nella quasi totalità dei casi (72%) le richieste di consultazione della documentazione depositata per la VIA nell'arco del 2004 vanno da 11 a 100, numero ancora piuttosto esiguo, addirittura in alcuni casi (22%) (Puglia, Umbria, Marche e Toscana) le richieste sono state da 1 a 10.



La risposta data si può ritenere abbastanza significativa, nonostante sia evidente che per dare un effettivo significato a tale risultato, lo si dovrebbe confrontare con il numero totale dei progetti sottoposti a VIA nel 2004 nelle varie regioni, si dovrebbe inoltre analizzare anche la diversa tipologia degli stessi, poiché è noto che in genere alcune tipologie (es. impianti di rifiuti) suscitano maggior preoccupazione nella popolazione rispetto ad altre ed infine si dovrebbe considerare anche la densità demografica delle aree interessate dai diversi progetti.

Se si prendono come esempio la Lombardia e il Lazio, nel 2004 sono stati depositati: in Lombardia, 58 progetti e relativi SIA (45 VIA regionale, 4 VIA nazionale e 9 VIA Legge obiettivo); in Lazio, 69 progetti e relativi SIA (62 VIA regionale e 7 VIA nazionale), ovvero mediamente 1,7, in Lombardia, e 1,4, in Lazio, richieste di consultazione per progetto. Da questi dati emerge chiaramente quanto sia insignificante il numero delle richieste di consultazione (ipotizzando il massimo: 100) presentate in queste due regioni, rispetto al numero totale dei progetti (58, 69).

Purtroppo questo scarso interesse da parte della popolazione è dovuto probabilmente al basso livello di diffusione delle informazioni e quindi alla limitata efficacia delle disposizioni normative attuate finora, nonché all'insufficiente consapevolezza dei problemi ambientali da parte della cittadinanza e all'inadeguatezza degli strumenti di sensibilizzazione e di partecipazione attualmente adottati.

• **Le richieste presentate sono state esaudite mediamente nell'arco di quanto tempo?**


Considerato che secondo il DPR 352/92 il tempo massimo di risposta alle richieste di consultazione

dei documenti amministrativi è di 30 giorni, e verificati i risultati inerenti alle consultazioni degli elaborati VIA:

- 11 Regioni esaudiscono le richieste in una settimana;
- 2 Regioni e 1 Provincia in 1-2 giorni (Lazio, Piemonte e Bolzano);
- il Friuli risponde nell'arco di 15 giorni;
- la Sardegna impiega 30 giorni;
- la Liguria dichiara che l'accesso alla consultazione dei SIA è libero nelle ore di presenza del personale d'ufficio;

si potrebbe affermare che le risposte degli enti pubblici siano discretamente soddisfacenti.

Ma se tali tempi si contestualizzano nella tempistica generale della VIA indicata dalle normative, (30 giorni sia per la VIA nazionale che per la VIA "Legge obiettivo" e 45 giorni per la VIA regionale) si rileva una situazione non del tutto rosea: la maggior parte dei funzionari, impiegando una settimana di tempo per soddisfare le richieste, riduce di fatto il tempo utile ad esprimere pareri ed osservazioni relativamente ai progetti assoggettati a VIA, di circa un quarto per la procedura nazionale o "Legge obiettivo", e di circa un sesto per la procedura di VIA regionale. Ancora più eclatante la riduzione temporale che intercorre per coloro che impiegano 15 o 30 giorni (dimezzando o azzerando di fatto il tempo messo a disposizione per la procedura nazionale e Legge obiettivo, e riducendo di un terzo o due terzi il tempo previsto per la VIA livello regionale.




Detto ciò, emerge chiaramente un'incongruenza tra la legislazione vigente sulla VIA e il DPR del 27/6/92 n. 352. Infatti, come detto sopra, l'arco temporale definito dalla normativa vigente per esprimere pareri ed osservazioni da parte del pubblico è lievemente superiore per la VIA regionale, o addirittura pari per la VIA a livello nazionale e "Legge obiettivo", al tempo previsto ad ottenere informazioni sui documenti amministrativi (progetti e relativi SIA, ed eventuali approfondimenti: dati ambientali, piani, programmi ecc. ...).


Questo significa pertanto che un ente pubblico ha il diritto di rispondere anche al trentesimo giorno dalla richiesta, non permettendo quindi ai cittadini, nel caso di VIA, di ottenere per tempo le informazioni sugli studi di impatto e di effettuare gli opportuni approfondimenti, per presentare poi le eventuali osservazioni.

Un altro aspetto di fondamentale importanza è la difficoltà di comunicare e di rendere di pubblico dominio informazioni tecnico-scientifiche corrette su tematiche specialistiche di difficile comprensione per i "non addetti ai lavori", in modo da evitare falsi allarmismi dovuti talvolta ad errate interpretazioni. Aspetti critici come appunto: la ristrettezza dei tempi previsti dalla legge per documentarsi, individuare tecnici di propria fiducia, approfondire tematiche delicate come gli impatti sulla salute pubblica di determinati impianti ecc. ..., danno adito a varie strumentalizzazioni che, spesso, si ripropongono in occasione di richieste di autorizzazione di opere o impianti e che in genere divengono oggetto di conflitti sociali.

- ***I processi di informazione e partecipazione regionale della VIA e/o VAS si integrano con quelli di altri strumenti di gestione ambientale? Se ha risposto sì, può specificare in quale modo?***



Il 75% degli intervistati conferma che non sono ancora attuate forme di integrazione tra i diversi strumenti di gestione ambientale nella loro fase di informazione e partecipazione.



Solo una bassa percentuale (25%, ovvero 4 Regioni) ha evidenziato delle esperienze di integrazione: Emilia Romagna e Marche hanno indicato un'integrazione tra la VIA e l'IPPC, mentre Lombardia e Friuli hanno segnalato nella voce "altro" la Valutazione d'Incidenza, in quanto le procedure sono svolte contestualmente e terminano con un unico atto. In merito alla VAS non sono state fornite risposte anche se sono noti casi di VAS nei quali si è fatto riferimento al Forum civico di Agenda 21 L. per la fase di partecipazione del pubblico.

- ***All'interno della Vs. struttura vi è del personale preposto al supporto della consultazione degli studi di impatto e degli elaborati della VAS?***
- ***Se ha risposto sì, può specificare se sono previsti interventi formativi o di aggiornamento per il personale addetto a svolgere tali funzioni?***

Gli Enti intervistati non dispongono di personale specifico addetto alla consultazione dei SIA, ma si avvalgono degli stessi funzionari d'istruttoria della VIA.

In riferimento agli interventi formativi o di aggiornamento del personale addetto alla funzione di consultazione solo Piemonte ed Abruzzo hanno dichiarato che sono state attuate delle iniziative.

- ***Nelle strutture VIA/VAS vi è del personale con competenze specifiche a supporto della partecipazione del pubblico (inchiesta pubblica, diffusione informazioni ecc. ...) addetto a svolgere tali funzioni?***


Creare una prassi di gestione della partecipazione del pubblico in grado avvicinare il cittadino alle istituzioni, favorendone il coinvolgimento nel *decision making* delle procedure di VIA, richiede personale formato e adeguatamente preparato a facilitare i processi partecipativi.

Dei rispondenti solo Abruzzo, Friuli V.G. e Toscana, Sardegna e Lazio hanno affermato che la struttura prevede personale con competenze specifiche, tuttavia alla voce "altro" la Lombardia e il Veneto dichiarano che sono gli stessi funzionari istruttori ad assumersi la gestione della partecipazione dei cittadini.

Per la VAS gli intervistati hanno dichiarato che al momento non esiste personale con competenze specifiche per la partecipazione pubblica.


- ***La Regione ha sperimentato forme di partecipazione significative nella VIA e nella VAS?***

Solamente 6 Regioni e le due Province autonome affermano di aver maturato delle esperienze significative di partecipazione nella VIA, ma non specifica nel dettaglio il tipo di esperienza. Mentre per la VAS nessuno degli intervistati ha sperimentato forme di partecipazione significative.



- ***Tali esperienze hanno reso più efficace la partecipazione del pubblico alla procedura? Se sì, in che modo?***

Tutti gli Enti che hanno avuto forme di partecipazione significativa hanno ottenuto un incremento dell'efficacia del processo di partecipazione. Il fatto più rilevante risulta essere l'aumento di osservazioni da parte dei cittadini (5), in secondo ordine si riscontra un aumento delle richieste di consultazione, per contro sono segnalati sia aumenti che diminuzioni di conflitti.



CONCLUSIONI

Dall'indagine emergono purtroppo diverse criticità ancora irrisolte in materia di informazione e partecipazione del pubblico nella VIA e nella VAS, tra le quali si possono evidenziare le principali:

- ci sono ancora Regioni che non hanno raggiunto un livello soddisfacente di diffusione e accessibilità del pubblico ad informazioni on-line sia nel settore ambientale, in genere, sia nei settori VIA e VAS (legislazione, studi di impatto, procedure,) e che, quindi, per la diffusione dell'informazione si basano solo su documenti cartacei, peraltro distribuiti a richiesta;
- pochissime regioni hanno inserito nel loro sito internet la sintesi non tecnica o una breve descrizione degli studi d'impatto e nessuna ne ha reso disponibile la versione integrale in via telematica;
- la metà delle Regioni non prevede l'accesso informale agli studi di impatto nonostante la legislazione (DPR 352/92) lo preveda;

- i tempi previsti per ottenere informazioni su documentazioni amministrative (es. piani, dati ambientali, programmi ...) non sono congruenti con i tempi previsti per esprimere pareri ed osservazioni del pubblico nella procedura VIA;
- conseguentemente, si riscontra un numero molto ridotto di richieste di consultazione degli elaborati sulla VIA e sulla VAS da parte dei cittadini che riflette evidentemente le varie difficoltà e il livello attuale di partecipazione effettiva della cittadinanza ai processi decisionali.

Tutto ciò, dopo quasi 20 anni dall'introduzione della VIA nell'ordinamento italiano, 4 anni dalla ratifica della Convenzione di Aarhus da parte dell'Italia⁽⁴⁾ e, ormai, alla scadenza del termine di recepimento delle due direttive europee inerenti l'accesso all'informazione e la partecipazione del pubblico (i primi due pilastri della Convenzione), rende ancora molto lontani gli obiettivi e i principi di "democrazia ambientale" auspicati dal dibattito internazionale in corso da anni⁽⁵⁾.

Un maggior impegno politico e tecnico risulta dunque indispensabile affinché vi sia una partecipazione "effettiva" ed "informata" del pubblico nei processi decisionali in materia di gestione dell'ambiente e del territorio.

Bibliografia

- CHITOTTI O.**, La VAS applicata a piani e programmi, in *Notizie dal Centro VIA Italia* n. 20, 2002.
- CROCI E.- MELANDRI S.- ROSSI V.**, L'informazione e la partecipazione dei cittadini in materia ambientale, Milano, 2004.
- MALCEVSKI S. - SCHMIDT DI FRIEDBERG P.**, Guida pratica agli studi di impatto ambientale, Il Sole 24 Ore, Milano 1998.
- MILONE A.- BILANZONE C.**, La Valutazione di Impatto Ambientale, Casa Editrice La Tribuna, Piacenza, 2003.
- ZATI S.**, La pubblicità nella Valutazione d'Impatto ambientale, Tesi, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi, Firenze, 2002.

⁽⁴⁾ L'Italia ha ratificato la Convenzione di Aarhus con la Legge n. 108 del 16 marzo 2001.

⁽⁵⁾ La Convenzione di Aarhus, è stata definita dal Segretario generale della Nazioni Unite Kofi Annan come "il più importante esempio di democrazia ambientale e di attuazione del Principio 10 della Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo". Essa è un nuovo modello di trattato internazionale in cui i diritti umani e la tutela ambientale trovano affermazione e sostegno reci-proco. (tratto da: <http://www.minambiente.it>).



Unione europea
Fondo sociale europeo



MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ufficio Centrale per l'Orientamento e
la formazione Professionale dei Lavoratori



Regione Lombardia



Fondo Sociale Europeo



associazione formazione
giovani piamarta

TECNICO SUPERIORE PER IL MONITORAGGIO E LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Corso I.F.T.S. N. 267160 Istruzione Formazione Tecnico Superiore 2005/2006

Il corso è gratuito

Struttura e durata del corso

Periodo da: Settembre 2005 a Giugno 2006. Il percorso formativo di 1200 ore di cui 360 di tirocinio si articola in 2 semestralità suddivise in ore di formazione diretta; tirocinio; valutazioni intermedie.

Le lezioni si terranno dal Lunedì al Venerdì mattina e pomeriggio.

(N.B. Buono pasto gratuito).

Destinatari

Il corso è aperto a 20 giovani o adulti preferibilmente in possesso di Diploma disoccupati inoccupati o occupati, con esperienza e crediti acquisiti in esperienze lavorative documentate e rilevate da bilancio di competenza.

Selezione

La selezione sarà svolta il giorno 28 settembre 2005. Saranno effettuati colloqui motivazionali e rilevazioni delle attitudini tecnico/professionali; test criteriali su conoscenze / competenze tecnico-scientifiche pre-requisite al corso.

Iscrizione

Termine ultimo per le iscrizioni è il giorno 27 settembre 2005, presso A.F.G.P. Centro Bonsignori - Remedello (Bs) oppure presso Istituto Professionale "C. Golgi" - Brescia.

Documenti

Fotocopia Carta d'Identità, Fotocopia Codice Fiscale, Fotocopia Tesserino Sanitario, Fotocopia Titolo di Studio, Curriculum vitae, 3 fotografie formato tessera.

Crediti formativi

Ai sensi dell'Art.69 della Legge 144/99 che istituisce gli IFTS, L'Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturale di Brescia, riconoscerà n° 25 crediti formativi universitari nell'ambito del Corso di laurea in Scienze per l'Ambiente e il Territorio.

Certificazione finale

Certificazione di Specializzazione Tecnico Superiore IFTS in "Tecnico Superiore per il monitoraggio e la gestione del territorio e dell'ambiente".

Sede del corso

Istituto Professionale "C. Golgi" - A.F.G.P. Associazione Formazione Giovani Piamarta
Centro Bonsignori, 25010 Remedello, Via Cappellazzi, 5.

Informazioni

Istituto Professionale "C. Golgi"
A.F.G.P. Associazione Formazione Giovani Piamarta
Centro Bonsignori, 25010 Remedello, Via Cappellazzi, 5
tel. 030/957690 - 957113
Sito web www.afgp.it - E-mail: bonsignori@afgp.it

Corso attuato da

Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali di Brescia, Istituto Professionale "C. Golgi" di Brescia, A.S.M. Brescia S.p.A., Collegio Provinciale dei Periti Agrari e dei Periti Laureati di Brescia, Centro V.I.A (Valutazione Impatto Ambientale) Italia di Milano.



ASSOCIAZIONE ANALISTI AMBIENTALI

XVII Convegno Nazionale dell'Associazione Analisti Ambientali

IL MONITORAGGIO AMBIENTALE COME TECNICA E COME STRUMENTO DI GOVERNABILITÀ

26/27 gennaio 2006, Centro Congressi Fast, Milano, P.le R. Morandi 2

È in atto un cambiamento generale nei processi di governo dell'ambiente: si sta passando da un modello basato sui singoli momenti approvativi, ad un processo continuo in cui cambia rapidamente il sistema di riferimento, ed in cui il controllo e le azioni di risposta in itinere acquistano sempre maggiore rilevanza. Il tema del monitoraggio acquista un significato strategico con molti aspetti ricollegabili sia alle tecniche e pratiche settoriali, sia agli strumenti amministrativi che implicano valutazioni ambientali (VIA, VAS ecc..), sia più in generale all'evoluzione del governo del territorio. Il convegno vuole costituire un'occasione per un'informazione ed un confronto sia sull'evoluzione del monitoraggio sotto il profilo metodologico, sia sulle sue conseguenze amministrative ed ai fini della governabilità dell'ambiente.

PROGRAMMA PRELIMINARE

GIOVEDÌ 26 GENNAIO 2006

MATTINO

- Apertura dei lavori
- L'evoluzione del monitoraggio ambientale
- Monitoraggio e controllo ambientale nel sistema delle Agenzie
- Il monitoraggio nella VIA
- Il monitoraggio nell'IPPC
- Il monitoraggio nella certificazione di qualità
- Il monitoraggio nella VAS
- Monitoraggio e governo del territorio: introduzione al tema del pomeriggio

POMERIGGIO

- Tavola rotonda sul tema "Monitoraggio e governo del territorio"
- Discussione e chiusura della giornata
- Assemblea dei soci AAA

VENERDÌ 27 GENNAIO 2006

MATTINO

- Esperienze italiane significative (TAV; Olimpiadi Torino 2006, ENEL, variante di valico ...)
- Conferimento dei Premi di Laurea Paolo Schmidt di Friedberg

POMERIGGIO

- Presentazione di memorie sul tema del convegno
- Discussione
- Conclusioni

SEGRETERIA DEL CONVEGNO

Claudia Paolini, Cristina Magri

Tel. 335 8331577 fax 02 782485

e-mail: aaa@analistiambientali.org



bandiscono il

Premio di Laurea 2005 Paolo Schmidt di Friedberg

per tesi svolte sul tema della Valutazione Ambientale

Informazioni generali

La data e le modalità di consegna del premio verranno comunicate ai partecipanti ed indicate sul sito web dell'Associazione www.analistiambientali.org.

La domanda di partecipazione al Concorso deve essere indirizzata a:

Presidente Associazione Analisti Ambientali, c/o FAST, P.le Morandi 2; 20121 Milano.

Informazioni relative al concorso potranno essere richieste alla Associazione Analisti Ambientali (attenzione dott. Andrea Minidio e-mail: aaa@analistiambientali.org)



Membro del Network Europeo
dei Centri di Valutazione Ambientale

Centro VIA Italia

SEMINARI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 2005

LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA E LA RETE NATURA 2000

28 settembre 2005, FAST, p.le R. Morandi 2, 20121 Milano

LA RELAZIONE DI INCIDENZA

29 settembre 2005, FAST, p.le R. Morandi 2, 20121 Milano

I SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE ISO 1400 - EMAS

7/14/21/28 ottobre e 4 novembre 2005, FAST, p.le R. Morandi 2, 20121 Milano

LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

19/20/21 ottobre 2005, Formez, Napoli

STRUMENTI INFORMATICI PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE: MODELLI PER LA QUALITÀ DELL'ARIA

27/28 ottobre 2005, FAST, p.le R. Morandi 2, 20121 Milano

LA VIA DI OPERE STRADALI

16/17 novembre 2005, FAST, p.le R. Morandi 2, 20121 Milano

in collaborazione con:



Associazione Analisti Ambientali



Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

<http://www.centrovia.it>

Dott. Alessandro Villa: tel. 02 77790/315/316/314, fax: 02 782485,

e-mail: alessandro.villa@fast.mi.it

Centro VIA Italia, P.le R. Morandi 2, 20121 Milano